



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/02/2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/05/2003

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento pag. 3

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Art. 2 – Individuazione delle entrate pag. 3

Art. 3 – Regolamenti per tipologie di entrate pag. 3

Art. 4 – Aliquote e tariffe pag. 3

Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni pag. 4

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 – Forme di gestione pag. 4

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate pag. 4

Art. 8 – Attività di verifica e controllo pag. 4

Art. 9 – Interrelazione tra servizi e uffici comunali pag. 5

Art. 10 – Notificazione degli atti pag. 5

Art. 11 – Versamenti e rimborsi pag. 5

Art. 12 – Interessi sugli atti di accertamento/liquidazione,
sui provvedimenti di rateazioni e sui rimborsi pag. 5

Art. 13 – Reiscrizione a ruolo di somme discaricate pag. 6

Art. 14 – Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento pag. 6

Art. 15 – Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento pag. 6

Art. 16 – Sanzioni pag. 6

TITOLO IV – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 17 – Forme di riscossione pag. 6

Art. 18 – Dilazione e sospensione del pagamento pag. 6

TITOLO V – DEFINIZIONE ATTIVITA' ACCERTATIVA

CAPO I – CONTENZIOSO

Art. 19 – Tutela giudiziaria pag. 7

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)

Art. 20 – Ambito di applicazione pag. 7

Art. 21 – Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione pag. 8

Art. 22 – Atto di accertamento con adesione pag. 8

Art. 23 – Perfezionamento della definizione pag. 8

Art. 24 – Effetti della definizione pag. 8

CAPO III – AUTOTUTELA

Art. 25 – Ambito di applicazione pag. 9

Art. 26 – Procedure di applicazione pag. 9

TITOLO VI – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 27 – Esercizio del diritto di interpello pag. 9

Art. 28 – Disposizioni finali pag. 10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento¹

1. Il presente regolamento disciplina le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Rivalta di Torino, nel rispetto dei principi contenuti **nella vigente legislazione (...)** per quanto non direttamente contemplato dalle norme stesse e dalle singole leggi afferenti i tributi e le altre entrate comunali.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

Art. 2 – Individuazione delle entrate

1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono di natura tributaria e non tributaria.
2. Sono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Sono entrate non tributarie tutte quelle che non rientrano nel comma 2, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 – Regolamenti per tipologie di entrate²

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine **fissato da leggi statali per** l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4 – Aliquote e tariffe³

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti e **nei termini** stabiliti dalla legge per ciascuno di essi (...) in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini **stabiliti dalla legge (...)** in modo che con il gettito venga assicurata anche parzialmente la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

¹ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

² Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

³ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

3. In caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai commi precedenti (...) si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, salvo diversa disposizione legislativa.

Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L'Amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate ed in sede di determinazione delle aliquote e delle tariffe.

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 – Forme di gestione

1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente dal Comune, salvo i casi in cui l'Amministrazione comunale non disponga diversamente, in sede di regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole risorse di entrate, comprese nel presente regolamento, i dirigenti dei servizi ai quali vengono affidate dalla Giunta Comunale attraverso la definizione del piano esecutivo di gestione.
2. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di rimborso, nonché di irrogazione delle sanzioni.
3. Il dirigente responsabile può delegare le funzioni attribuite dalle leggi al "Funzionario responsabile" per quei tributi nella disciplina dei quali è prevista la figura.

Art. 8 – Attività di verifica e controllo

1. I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare in modo razionale tutte le informazioni a disposizione, nonché tutte le risorse umane e materiali assegnate, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva.

Art. 9– Interrelazione tra servizi e uffici comunali

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti a ciascun ufficio deputato all'attività di verifica e controllo di ciascuna risorsa di entrata.
2. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il dirigente di settore e il Segretario.

Art. 10 – Notificazione degli atti

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso l'ufficio competente tramite personale appositamente autorizzato.

Art. 11 – Versamenti e rimborsi⁴

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € **12,00** per anno.
2. **Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento o di riscossione coattiva per somme, comprensive di sanzioni ed interessi, inferiori o uguali ad € 12,00 per anno.**
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. I rimborsi (...) possono essere concessi anche attraverso compensazione, a condizione che il contribuente ne dia comunicazione all'Amministrazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera di riconoscimento del diritto di rimborso.

Art. 12 – Interessi sugli atti di accertamento, (...) sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi⁵

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 18 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento (...) sono dovuti gli interessi legali (...).
2. Gli stessi interessi sono calcolati (...) sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso (...).
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli interessi nelle misure previste per le imposte erariali.

⁴ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

⁵ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

Art. 13 – Reiscrizione a ruolo di somme discaricate

1. Qualora, a seguito di precedente scarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a € **100,00**⁶.

Art. 14 – Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da ditte dichiarate fallite, solo se superiori a € **500,00**⁷.

Art. 15 – Insinuazione tardiva nel passivo del fallimento

1. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da ditte dichiarate fallite, solo se superiori a € **1.000,00**⁸. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

Art. 16 – Sanzioni⁹

1. Le sanzioni vengono irrogate conformemente alla **deliberazione** della Giunta Comunale con la quale l'Amministrazione individua i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate tributarie e per le entrate patrimoniali.

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 17 – Forme di riscossione

1. Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, i quali dovranno, in ogni caso, tenere conto dei principi della comodità del contribuente e della economicità della gestione.
2. La riscossione coattiva viene effettuata dal concessionario **o da altro soggetto abilitato**¹⁰.

Art. 18 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutte o per determinate categorie di

⁶ Importo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

⁷ Importo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

⁸ Importo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

⁹ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

¹⁰ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/05/2003

contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri dettati nella deliberazione medesima.¹¹

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento.
3. Il piano rateale, di norma, comprende un numero di rate mensili tale da concludere la riscossione entro l'esercizio successivo a quello di predisposizione del piano. In caso di particolare difficoltà del contribuente il piano può raggiungere fino a sessanta rate mensili, previa costituzione di adeguato deposito cauzionale, nelle forme di cui al successivo c. 4.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della residua rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 5.000,00¹² l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

TITOLO V DEFINIZIONE ATTIVITA' ACCERTATIVA

CAPO I CONTENZIOSO

Art. 19 – Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'ente si difende con il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere l'intervento di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)

Art. 20 – Ambito di applicazione

1. L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente.
2. Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende a quelli di liquidazione.
3. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a fronte di un eventuale ricorso.
4. L'accertamento con adesione può realizzarsi:

¹¹ Comma così inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2002

¹² Importo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008

- a) come strumento di formazione dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;
 - b) come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento del contribuente.
5. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.

Art. 21 – Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione

1. Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
2. L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
3. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.

Art. 22 – Atto di accertamento con adesione

1. Se l'accertamento viene concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
2. In caso di più obbligati, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di parte o di uno di essi a condizione che comporti il soddisfacimento dell'intero obbligo tributario.
3. Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
4. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.
5. Nel caso di pagamento in forma rateale si applicano le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 23 – Perfezionamento della definizione

1. Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.

Art. 24 – Effetti della definizione

1. All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente ed amministrazione comunale.
2. L'accertamento iniziale, successivamente definito con adesione, non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Di conseguenza,

se l'accertamento con adesione si realizza dopo, le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.

3. L'intervenuta definizione non esclude, per, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

CAPO III AUTOTUTELA

Art. 25 – Ambito di applicazione

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in casi di autotutela, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.

Art. 26 – Procedure di applicazione

1. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai sensi della L.R. 15/1968, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
2. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
3. L'atto di annullamento deve:
 - essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
 - essere sottoscritto dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
 - essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.
4. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
5. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.

TITOLO VI¹³ INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 27 – Esercizio del diritto di interpello¹³

1. Ciascun contribuente può inoltrare, per iscritto, al funzionario responsabile del tributo, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni normative di natura tributaria a casi concreti e personali, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

¹³ Titolo e articolo così inseriti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2002

2. L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, rappresentano legalmente il contribuente ovvero sono gravati dall'onere di procedere agli adempimenti tributari a carico del contribuente stesso.
3. La risposta, scritta e motivata, vincola il funzionario responsabile del tributo esclusivamente per la questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. La risposta deve pervenire al contribuente entro 120 giorni dalla proposizione dell'istanza; in difetto, si intendono accettati l'interpretazione o il prospettato comportamento esposti nell'istanza. Qualsiasi atto emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. L'istanza di interpello, da presentare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente, deve almeno contenere:
 - a. i dati identificativi del contribuente, ed eventualmente del suo rappresentante, e della posizione contributiva interessata;
 - b. l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
 - c. l'indicazione puntuale delle disposizioni normative di incerta interpretazione;
 - d. l'indicazione precisa dell'oggetto e del presupposto cui devono applicarsi le disposizioni;
 - e. l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;
 - f. copia di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta, se non già in possesso dell'ente;
 - g. elenco della documentazione presentata;
 - h. sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.
5. La presentazione dell'istanza deve precedere ogni comportamento giuridicamente rilevante nella fattispecie oggetto di interpello e non produce alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta in merito, entro il termine stabilito dal comma 3 del presente articolo.
7. Qualora l'istanza presentata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, la risposta può essere fornita collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso il sito internet del Comune ed i mezzi di informazione locale.
8. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatesi successivamente rispetto alla risposta dell'ente, devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.
9. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatesi successivamente rispetto alla risposta dell'ente, e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Art. 28 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2000.
2. Al contenuto del presente regolamento devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
3. È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
4. Gli articoli 1-3-4-11-12-16 del vigente Regolamento sono stati modificati con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2008 e le modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 2008.